

Diritto di accesso ai pareri legali

Devono ritenersi accessibili i pareri legali che rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall'Amministrazione, vengono ad innestarsi nell'iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali, costituendo, pertanto, uno degli elementi che condizionano la scelta dell'Amministrazione

Il Tar Lazio – Roma, sez. iv quater, con sentenza del 10 dicembre 2024 n. 22271, si pronuncia sulla possibilità o meno di esercitare il diritto di accesso nei confronti dei pareri legali resi dall'Avvocatura dello Stato.

Nel caso di specie, la parte ricorrente, partecipante ad una procedura concorsuale riservata, ha proposto istanza di accesso alle domande di partecipazione dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva dalla posizione 1 a quella precedente la propria, nonché alla documentazione attestante i relativi titoli culturali e di servizio; ai verbali delle prove scritte e orali dei medesimi candidati; alla graduatoria relativa al punteggio della prova (scritta e/o orale) sostenuta e dei titoli posseduti dai predetti candidati e al parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato per la valutazione di criteri da utilizzare per la determinazione dei titoli dei candidati.

La richiesta di accesso è stata motivata con riferimento alla necessità per la ricorrente di utilizzare la documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi nei giudizi amministrativi pendenti avanti al Tar Lazio sede di Roma.

In risposta, con Avviso pubblicato sul sito, il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunicava l'impegno della valutazione delle richieste pervenute e indicando che "la procedura relativa alle suddette istanze di accesso è altresì oggetto di contenzioso amministrativo, del quale si ritiene opportuno attendere gli esiti prima di procedere all'evasione di tutte le richieste". Avverso tale provvedimento, la ricorrente propone ricorso, anche perché operato sino alla definizione del contenzioso amministrativo e quindi tendenzialmente per un periodo di tempo incerto e indeterminato.

Il Collegio ritiene fondata la richiesta, in quanto l'istanza di accesso così come circoscritta dalla parte ricorrente limitatamente, dunque, alle domande di partecipazione dei candidati alla procedura riservata e al parere legale reso dall'Avvocatura Generale dello Stato costituisca un giusto ed equo bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo di parte ricorrente e le esigenze organizzative.

Devono infatti ritenersi accessibili i pareri legali che, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall'Amministrazione, vengono ad innestarsi nell'iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e perciò costituiscono uno degli elementi che condizionano la scelta dell'Amministrazione, TAR Lazio n. 18678/2024)

Rispetto agli atti menzionati, la parte ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, atteso che la prospettazione contenuta nella richiamata istanza ostensiva vale a specificare, in una maniera che il Collegio ritiene adeguata, il nesso di strumentalità sussistente tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che si intende curare o tutelare.

Infine il Tar afferma che nemmeno può essere sostenuto che l'accoglimento dell'istanza comporterebbe un'attività di ricerca da parte dell'Amministrazione incompatibile con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa atteso che la documentazione richiesta è in possesso dell'amministrazione che ha valutato le domande di ammissione al concorso in esame e acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Per questi motivi il ricorso viene accolto.